



**COMUNE DI NOCI**  
Città Metropolitana di Bari

**ORDINANZA Nr. 101 del 10/07/2026**

**Oggetto: OBBLIGO PER I PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI DI RIMUOVERE CON ACQUA LE DEIEZIONI LIQUIDE DEGLI ANIMALI NELLE AREE PUBBLICHE E AD USO PUBBLICO.**

**IL SINDACO**

**Premesso** che pervengono all'Amministrazione Comunale segnalazioni da parte dei cittadini relative al disagio causato dalle maleodoranze e dagli inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalla presenza di deiezioni liquide di animali di affezione sulle superfici pavimentate e sugli spazi pubblici destinati alla collettività;

**Considerato** il crescente numero di animali di affezione, secondo la nozione di cui alla Legge 281/91, in particolare cani, presenti sul territorio comunale;

**Rilevato** che in numerose aree pubbliche o ad uso pubblico del Comune di Noci si riscontra la presenza di urina di animali di affezione, in particolare di cani, che imbratta marciapiedi, pavimentazioni stradali, aree pedonali, spazi verdi, arredi urbani, ingressi di abitazioni, esercizi commerciali e mezzi parcheggiati, con conseguente formazione di cattivi odori, degrado urbano e potenziale rischio igienico-sanitario;

**Tenuto conto** che le superfici pubbliche rappresentano beni comuni da tutelare al fine di garantire decoro, igiene e vivibilità urbana;

**Visto** il *Regolamento di Polizia Urbana* per il decoro della città e la sicurezza dei cittadini;

**Considerato**, in particolare, che:

- chi accompagna i cani nelle zone pedonali e nelle aree a verde, comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini e nei parchi, è tenuto a rimuovere nell'immediato le deiezioni solide del cane accompagnato e che, dunque, debba essere munito di mezzi idonei a rimuoverle;

- nel caso non provvedano alla rimozione oppure siano sprovvisti degli strumenti idonei, da esibire su richiesta del Pubblico Ufficiale, sono passibili di sanzione amministrativa pecuniaria;

**Preso Atto** che il vigente Regolamento Comunale non prevede analoga norma per quanto attiene alle deiezioni liquide;

**Rilevata** la necessità di preservare l'igiene e il decoro degli spazi pubblici, o di proprietà privata aperta al pubblico, oggetto di analoga tutela, soprattutto in presenza di temperature elevate e di scarse precipitazioni atmosferiche che aggravano l'impatto determinato dagli escrementi animali, anche liquidi, al fine di non pregiudicare le condizioni igieniche dell'ambiente urbano e di migliorarne la fruibilità in assoluta sicurezza da parte di adulti e bambini;

**Ritenuto** doveroso, pertanto, provvedere affinché le deiezioni liquide sulle aree suddette siano immediatamente ripulite mediante versamento di acqua da parte dei conduttori dei cani, che dovranno conseguentemente dotarsi di opportuni contenitori di acqua per pulire adeguatamente il sito interessato dalle deiezioni liquide;

**Ritenuto, altresì** necessario, nelle more di una modifica alla regolamentazione comunale vigente, adottare misure atte a prevenire e contenere tali fenomeni, soprattutto nel periodo estivo, più critico dal punto di vista meteo-climatico;

**Visto** l'art. 344 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

**Viste** la L. 23/12/1978, n. 833, la L. 24/11/1981, n. 689 e la L.R. 20/07/1984, n. 36 e s.m.i.;

**Richiamati** gli artt. 7-bis e 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

**Visti:**

- *il Regolamento Regionale di Igiene,*
- *il Regolamento Comunale di Polizia Urbana,*
- *il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.,*
- *lo Statuto Comunale,*

## **ORDINA**

A tutti i possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di cani, anche se incaricati temporaneamente della loro custodia o conduzione, di:

- munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori di acqua da versare all'occorrenza;
- riversare acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide dei cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico;
- accertarsi che tale riversamento non provochi pregiudizio agli utenti della strada (es. pavimento scivoloso).

È fatto obbligo ai conduttori di adottare ogni accorgimento utile ad evitare che i cani urinino:

- a ridosso dei portoni di ingresso;
- sugli accessi ad abitazioni, uffici e negozi;

- sulle vetrine;
- sui veicoli parcheggiati sulla pubblica via.

In ogni caso, qualora ciò avvenga, resta fermo l'obbligo di immediata pulizia mediante versamento di acqua.

### **DISPONE**

- Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti accompagnati da cani guida e ai soggetti con disabilità impossibilitati materialmente all'esecuzione della pulizia;
- La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è demandata al Comando di Polizia Locale e agli altri organi di controllo competenti;
- La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- La presente ordinanza è trasmessa a:
  - Comando di Polizia Locale;
  - IV Settore – Ambiente e Commercio;
  - Ufficio Comunicazione per opportuna diffusione.

### **AVVERTE**

- L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, salvo ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente;
- Resta a carico del trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi;
- Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010 oppure

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120  
giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971;

**DEMANDA**

al Comando di Polizia Locale e agli altri organi di vigilanza competenti,  
il controllo sull'osservanza della presente ordinanza.

**Il Sindaco**  
**Francesco INTINI**